



## *Ministero per i beni e le attività culturali*

**Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per le Marche**

### **IL CONTRIBUTO ECONOMICO DELLO STATO PER IL RESTAURO E ALTRI INTERVENTI CONSERVATIVI SU BENI CULTURALI, AD INIZIATIVA DEL PROPRIETARIO**

**Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42**

#### **CONTESTO LEGISLATIVO E NORMATIVO**

Il vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42), unifica e precisa le disposizioni relative alla facoltà di partecipazione economica dello Stato alla realizzazione di interventi conservativi e di restauro del patrimonio culturale, realizzati a cura del proprietario, possessore o detentore, di beni formalmente sottoposti alla tutela del Decreto citato.

La partecipazione economica dello Stato è inserita da decenni nella legislazione relativa alla tutela dei beni culturali, sia per il rilevante interesse per la collettività, dei beni sottoposti a “tutela”, sia in considerazione di alcune limitazioni ed obblighi che anche il decreto del 2004, fissa per il proprietario o detentore del bene.

Infatti sia l’art. 1 (Principi) che l’art. 30 (Obblighi conservativi) del citato D.Lgs. 42/04 stabiliscono per lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico, per le persone giuridiche private senza fine di lucro e per i privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali, l’obbligo di garantirne la conservazione e, per quanto possibile, la fruizione.

Le modalità di accesso ai contributi sono fissate dagli artt. 31, 35, e 37, sia per quanto riguarda il contributo in conto capitale (fondo perduto in quota percentuale, sull’importo ammissibile a contributo) che per quanto attiene il contributo in conto interessi (pagamento degli interessi, fino a sei punti percentuale) sul mutuo contratto dal possessore o detentore del bene per la realizzazione dell’intervento.

Per poter usufruire di tali benefici il bene deve risultare sottoposto alla formale tutela della legge e gli interventi da realizzare debbono essere preventivamente autorizzati ai sensi dell’art.21.

Al comma 2 dell’art. 31 si legge testualmente: *“In sede di autorizzazione dei lavori, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell’interessato, sull’ammissibilità dell’intervento ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e certifica eventualmente il carattere necessario dell’intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge”*.

Se fino al 2018 è stata sospesa la concessione di contributi di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni (ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, articolo 1, comma 26 e della legge n. 228 del 24/12/2012 art. 1, comma 77 a decorrere dal 15 agosto 2012 e fino al pagamento dei contributi già concessi alla medesima data e non ancora erogati al beneficiario) da parte del Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le



*Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per le Marche*

via Birarelli 35 - 60121 ANCONA - C. F. e P. IVA 93092260426 - Tel. 071/502941 - Fax 071/50294240

- e mail [sr-mar@beniculturali.it](mailto:sr-mar@beniculturali.it) - P.E.C. [mbac-sr-mar@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sr-mar@mailcert.beniculturali.it)



## *Ministero per i beni e le attività culturali*

Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per le Marche

**Marche, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i contributi previsti dall'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, torneranno ad essere concessi, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.**

(Legge di bilancio 2018 - Legge 27 dicembre 2017, n. 205, G.U. n.302 del 29-12-2017)

Vale la pena evidenziare che sono soggetti alle provvidenze in oggetto unicamente i beni immobili e mobili, sottoposti a notifica di vincolo diretto (di qualsiasi proprietà), così come richiamato dal parere espresso con nota del 13/4/2005 prot. 10440 dall'Ufficio legislativo dell'allora Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Sono pertanto esclusi dall'accesso ai contributi gli interventi su "Beni" oggetto di decreti di tutela indiretta, beni paesaggistici, ecc..

Per accedere ai contributi, devono essere stati denunciati tutti gli eventuali trasferimenti di proprietà, sia a titolo oneroso, che a titolo gratuito.

Al comma 3° sempre dell'art. 35 si introduce il concetto che, per la determinazione della percentuale del contributo in fase consuntiva, "si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali".

Con il D.Lgs.42/04, il contributo in conto capitale e quello in conto interessi sono attivabili e compatibili per lo stesso intervento, in quanto considerati due "istituti" separati, con diverse modalità di partecipazione dello Stato.

### **INNOVAZIONI INTRODOTTE DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004 N.42**

Il nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/04) introduce modifiche e novità rispetto al previgente D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 - *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali*, per quanto attiene gli interventi finanziari a carico dello Stato per la realizzazione di interventi volontari, realizzati a cura del proprietario, possessore o detentore di beni sottoposti alla tutela.

In particolare si evidenzia che l'art. 35 comma 1°, che rimanda all'art.31, (Interventi conservativi volontari), del nuovo Codice, estende significativamente la possibilità di accesso ai contributi, oltre che per interventi di restauro, anche ad *altri interventi conservativi*, così come specificato dall'art. 29.

Sempre con l'art. 35 comma 1°, sono state introdotte ulteriori novità relative al fatto che: *se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare.*

Inoltre l'art. 37 con il comma 4° stabilisce che *Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il soprintendente abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico.* Particolare attenzione il nuovo Codice pone per quanto attiene l'apertura al pubblico degli immobili oggetto di interventi conservativi realizzati con il contributo dello Stato stabilendo, con il contenuto dell'art. 38, quanto segue:

*1. Gli immobili restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi, sono*





## *Ministero per i beni e le attività culturali*

### **Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per le Marche**

*resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari all'atto della assunzione dell'onere della spesa ai sensi dell'articolo 34 o della concessione del contributo ai sensi dell'articolo 35.*

*2. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del soprintendente, al comune o alla città metropolitana nel cui territorio si trovano gli immobili.*

E' chiara la volontà del legislatore di dare la massima pubblicità, anche attraverso la comunicazione agli enti territoriali, dell'esistenza di atti di convenzione e di accordi per l'apertura al pubblico di beni culturali, anche di proprietà privata.

### **ASPETTI PROCEDURALI**

Cercando di riassumere gli aspetti procedurali più significativi contenuti nella vigente legislazione e nelle Circolari emanate dal superiore Ministero, si riportano di seguito gli "aspetti" caratterizzanti la procedura in uso nella Regione Marche:

- sono soggetti alle provvidenze in oggetto unicamente interventi su beni sottoposti a notifica di vincolo diretto di tipo storico-artistico (di qualsiasi proprietà), così come richiamato dal parere espresso con nota del 13/4/2005 prot. 10440 dall'Ufficio legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- per accedere ai contributi, devono essere stati denunciati tutti gli eventuali trasferimenti di proprietà, sia a titolo oneroso, che a titolo gratuito;
- il progetto dei lavori deve essere preventivamente autorizzato, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/04, dalla Soprintendenza di settore. La documentazione progettuale, da allegare alla domanda dovrà essere presentata dal proprietario o detentore del bene, secondo la modulistica in uso presso la Soprintendenza;
- contestualmente alla presentazione del progetto per l'autorizzazione dei lavori deve essere richiesta l'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37, così come prescritto dall'art.31;
- in caso positivo il Soprintendente si esprime sull'ammissibilità, invitando il proprietario a presentare formali istanze in bollo per ogni tipo di contributo a cui voglia accedere, ossia art. 36 (conto capitale) art. 37 (conto interessi) e, nel caso in cui nella documentazione di progetto non fosse allegato il computo metrico estimativo o, seppure presente, sia riferito non solo alle opere di restauro conservativo ma anche ad altre opere non ammissibili, inviterà il proprietario ad allegare alla domanda di contributo uno stralcio del computo metrico iniziale e relativi elaborati grafici e documentazione fotografica di dettaglio in cui siano previste solo le opere ammissibili al contributo;
- per ciascuna provvidenza finanziaria (art. 36 o art. 37) deve essere prodotta una singola richiesta in bollo;
- il beneficiario di tali contributi deve stipulare un atto di convenzione, della durata di almeno anni





## *Ministero per i beni e le attività culturali*

### **Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per le Marche**

10 (Circolare MiBACT n. 5795 del 6 febbraio 2001), per l'apertura dell'edificio al pubblico, con modalità e calendario da concordare con il Segretariato regionale.

Attraverso tale procedura si realizza di fatto, seppure in forme precisamente regolamentate, l'apertura al pubblico con possibilità di visita, anche di edifici privati, costituendo una sorta di "diritto di uso pubblico" sul bene, a favore della collettività.

Sono pertanto previsti due "istituti" distinti, ed attivabili per gli stessi lavori, e precisamente:

- contributi in conto capitale (fondo perduto in quota percentuale) artt. 35 e 36, per un ammontare non superiore alla metà della spesa sostenuta, pertanto nella misura massima del 50% dell'importo, (se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare, art. 35).

- contributi in conto interessi (interessi bancari su mutuo) art. 37; il Ministero corrisponde fino a sei punti percentuale, sul capitale richiesto dal proprietario del bene a titolo di mutuo, pagando, secondo le scadenze previste in un preciso piano di ammortamento, gli interessi su ogni singola rata.

L'importo economico ammissibile, per le richieste dei due contributi, è quello relativo all'importo dei lavori ed agli oneri accessori (es. parcelle professionali, occupazione di suolo pubblico, ecc.), con esclusione dell'IVA (che non è un onere ma un'imposta).

Il contributo in conto capitale viene erogato a seguito della realizzazione dei lavori (completi o lotto funzionale) e dopo la presentazione di una documentazione "consuntiva" relativa agli stessi, sulla quale la Soprintendenza competente, effettua specifico collaudo con riscontri tecnici ed amministrativi, anche in sito.

Il contributo in conto interessi, sul mutuo contratto dal beneficiario, può essere attivato già a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori e della prescritta dichiarazione di ammissibilità.

#### **Per maggiori informazioni sulla modulistica e la procedura da seguire:**

#### **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche**

<http://sabapmarche.beniculturali.it/>

Piazza del Senato, 15

60100 Ancona AN

Tel. +39 071 22831

#### Posta elettronica

[sabap-mar@beniculturali.it](mailto:sabap-mar@beniculturali.it)

[mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it)



*Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per le Marche*

via Birarelli 35 - 60121 ANCONA - C. F. e P. IVA 93092260426 - Tel. 071/502941 - Fax 071/50294240

- e mail [sr-mar@beniculturali.it](mailto:sr-mar@beniculturali.it) - P.E.C. [mbac-sr-mar@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sr-mar@mailcert.beniculturali.it)